

Nuovo regolamento dell'Autorità anticorruzione sui rapporti imprese-p.a.

Appalti, si gioca d'anticipo

Pareri di precontenzioso richiedibili all'Anac

DI CINZIA DE STEFANIS

Al via le nuove regole per la risoluzione delle controversie tra pubblica amministrazione e imprese. La stazione appaltante o una parte interessata ovvero più parti interessate potranno, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'autorità un'istanza di parere per la formulazione di un'ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. La priorità sarà data alle richieste congiunte o di importo rilevante o di particolare impatto per il settore. L'Anac rilascerà il parere entro 90 giorni. È con il nuovo regolamento approvato lo scorso 2 settembre dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) (e in attesa di essere pubblicato in

Gazzetta Ufficiale) che è stato istituito un ufficio ad hoc dedicato al precontenzioso. Il regolamento sarà operativo a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta*. Il compito di seguire l'istruttoria e di darne conto al consiglio sarà assegnato dal presidente dell'Anac, **Raffaele Cantone**, ogni 15 giorni ai consiglieri. Le istanze dovranno essere redatte secondo il modulo allegato al regolamento del due settembre 2014 e saranno trasmesse preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Nella predisposizione dell'istanza, le parti potranno chiedere che, in sede di pubblicazione del parere, vengano esclusi eventuali dati sensibili espressamente segnalati. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, saranno trattate ai

fini dell'adozione di una pronuncia dell'Autorità anche a carattere generale. Le istanze diverranno improcedibili in caso di sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale di primo grado sulla medesima questione oggetto del parere, di sopravvenuta carenza di interesse delle parti, di rinuncia al parere. Saranno trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara. In caso di istanze presentate singolarmente, si darà la precedenza alle istanze presentate dalla stazione appaltante e alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro, servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria) e infine

alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici. Le archiviazioni delle istanze per inammissibilità e/o improcedibilità saranno approvate dal consiglio dell'autorità e comunicate alle parti interessate. L'istanza presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente, dovrà contenere l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.

Quando l'istanza sarà presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell'istruttoria, l'autorità formulerà alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.

—© Riproduzione riservata—

